

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI CONNESSI AL
RECUPERO DELL'EVASIONE DELLE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091,
legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo incentivante

Articolo 3 – Destinazione del Fondo incentivante

Articolo 4 – Trattamento accessorio

Articolo 5 – Norme finali

Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è adottato per la costituzione e l'utilizzo del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati agli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate comunali – sia tributarie che extra tributarie – per il recupero evasione, compreso altresì il recupero per l'evasione dei tributi erariali ai sensi dell'art. 1 del DL n. 203/2005 convertito nella L. n. 248/2005 – al fine incentivante di:
 - a) potenziare le risorse strumentali esistenti per il miglioramento del recupero delle entrate;
 - b) premiare il relativo personale dipendente impiegato, disciplinando le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio aggiuntivo, anche con riferimento ai tempi determinati, ricompresi i responsabili ~~degli Uffici sia di qualifica dirigenziale ovvero~~ incaricati di posizione organizzativa.
- 2) Sono escluse le entrate il cui servizio di accertamento è affidato in concessione.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo incentivante

- 1) Per il raggiungimento delle finalità previste nell'articolo 1, è istituito apposito Fondo incentivante.
- 2) Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, comprensive di sanzioni, interessi ed accessori, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - ❖ il 5% del totale riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento notificati dall'Ente per IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica, nel caso di attività istruttoria completamente svolta all'interno.

Per quanto concerne la riscossione coattiva degli atti di accertamento non emessi direttamente, indipendentemente dall'anno di notifica, le percentuali di cui alla lettera precedente è ridotta di 1 punto percentuale.

- 3) Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

- 4) Il responsabile dell'Ufficio tributi, in quanto titolare delle entrate alimentanti il Fondo, annualmente quantifica l'ammontare del Fondo nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo incentivante

- 1) La ripartizione del Fondo, tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio premiante, è di norma stabilita annualmente dalla Giunta comunale in sede di definizione degli obiettivi per il recupero evasione nell'anno di riferimento, vista la proposta formulata ai sensi del successivo comma 2, con una quota da destinare alle risorse strumentali da comprendere nell'intervallo 0 – 20 %.
- 2) Il responsabile dell'Ufficio tributi, in quanto titolare delle entrate alimentanti il Fondo, propone alla Giunta comunale la quota da destinare alle risorse strumentali finanziabili col Fondo, sentiti anche gli altri Responsabili degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate comunali, in riferimento alle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali esistenti.
- 3) Per risorse strumentali finanziabili col Fondo si intendono gli ulteriori beni funzionali atti a migliorare la riscossione delle entrate per il recupero evasione.
- 4) Le quote del Fondo da destinare alle risorse strumentali e al trattamento accessorio appartengono a distinte voci di spesa di bilancio.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

- 1) Le risorse confluite nel Fondo costituito secondo quanto stabilito nel precedente articolo 2, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali di cui all'art. 3, sono destinate al trattamento accessorio e sono ripartite tra il personale dipendente degli Uffici comunali che hanno partecipato nel raggiungimento degli obiettivi per il recupero evasione nell'anno di riferimento. Tali risorse destinate al trattamento accessorio alimentano, in aggiunta, la parte variabile di anno in anno del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 e, anche se apposte in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.
- 2) Per poter procedere alla ripartizione del trattamento accessorio di cui al presente articolo, la Giunta comunale fissa, con proprio atto deliberativo, gli obiettivi per il recupero evasione, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
- 3) La ripartizione del Fondo destinato al trattamento accessorio a ciascun Ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate comunali – sia tributarie che extra tributarie – avviene in

modo proporzionale alle riscossioni per recupero entrate non riscosse – compresa la riscossione coattiva – secondo il seguente rapporto:

Totale riscosso dall'Ufficio per il recupero entrate nell'anno di riferimento

Totale riscossioni degli Uffici per il recupero entrate nell'anno di riferimento

- 4) Il responsabile dell'Ufficio tributi, titolare delle entrate alimentanti il Fondo, applica il criterio oggettivo di cui al comma 3 e annualmente quantifica l'ammontare delle somme del Fondo attribuibile a ciascun Ufficio per l'anno di riferimento.
- 5) Le quote del Fondo destinato al trattamento accessorio attribuibili a ciascun Ufficio comunale per l'anno di riferimento, da ripartire ai dipendenti preposti di cui all'art. 1 comma 1 lettera b, sono attribuite a ciascuno sulla base dell'apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi di recupero evasione di cui al comma 2 e sono erogabili successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento e alla corrispondente verifica del raggiungimento degli obiettivi. In particolare, l'assegnazione delle risorse individuate per ogni Ufficio di cui al comma 3 va attribuito a ciascun dipendente coinvolto nel recupero evasione secondo i criteri oggettivi di pesatura di cui all'ALLEGATO 1.
- 6) Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento, sulla base della quantificazione di cui al comma 4, i responsabili degli Uffici per quanto di propria competenza, titolari e assegnatari degli obiettivi per il recupero evasione, applicano i criteri oggettivi di pesatura di cui al comma 5 e quantificano a ciascun avente diritto in modo analitico e motivato i riparti del trattamento accessorio, valutando per l'anno di riferimento il raggiungimento degli obiettivi per il recupero evasione secondo quanto stabilito nel comma 2. Entro 10 giorni dalla consegna a ciascun avente diritto della scheda di riparto, è possibile fare opposizione presentando ricorso motivato.
- 7) Il responsabile dell'Ufficio personale riceve da ciascun responsabile degli Uffici per quanto di propria competenza i riparti di cui al comma 6 e liquidava al personale avente diritto le quote del Fondo destinato al trattamento accessorio. La liquidazione al personale può avvenire solo dopo la costituzione del fondo risorse decentrate annuale e la successiva sottoscrizione del contratto decentrato; a tal fine si precisa che in questa sede l'Organizzazione sindacale e la RSU possono fare osservazioni o proporre opposizione.
- 8) La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 9) La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. 25 maggio 2017 n. 75.

- 10) Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo anno.

Articolo 5 – Norme finali

- 1) Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 2) Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa rimando alla normativa vigente in materia.
- 3) L'applicazione del presente Regolamento è subordinata alla disponibilità di bilancio degli anni di riferimento.

Articolo 6 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.